ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA LOMBARDIA
MILANO

SEZIONE I

Registro Ordinanze: 2168/06
Registro Generale: 2515/2006

nelle persone dei Signori:

PIERMARIA PIACENTINI **Presidente**
CECILIA ALTAVISTA **Primo Ref. , relatore**
MARIA GRAZIA VIVARELLI **Ref.**

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del **22 Novembre 2006**

Visto il ricorso 2515/2006 proposto da:

ANDREOLI STEFANO +ALTRI
CASADEI JACOPO
CASATI VINCENZO
DE LUCA CARDILLO MARIA GRAZIA
FACHIN ANTONELLA
FARINA ALBERTO MARIA
GRECO GIUSEPPE MARIA
MONZIO COMPAGNONI DARIO
PRINI LUCA
ROSSIN SARA
TEDESCO GIOVANNA

rappresentato e difeso da:

ANGIOLINI VITTORIO
MAIA RICCARDO

con domicilio eletto in MILANO

GALLERIA DEL CORSO, 1
presso
ANGIOLINI VITTORIO

contro

CONSIGLIO DI ZONA N.3 MILANO

COMUNE DI MILANO
rappresentato e difeso da:
SURANO MARIA RITA
SALA MARIA ROSA
LIMONGELLI ARIBERTO
con domicilio eletto in MILANO
C/0 AVV.RA COM.LE V.GUASTALLA, 8
presso
SURANO MARIA RITA

e nei confronti di
VIOLA PIETRO
rappresentato e difeso da:
CIAMPOLI GIUSTINO
con domicilio eletto in MILANO
VIA MARINA, 6
presso La sua sede

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
della delibera del Consiglio di Zona 3 di Milano del 20 luglio 2006, con cui è stato eletto presidente del Consiglio di Zona 3 medesimo il Cons. Pietro Viola;
e di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguenziale, ancorchè non conosciuto;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dai ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

COMUNE DI MILANO
VIOLA PIETRO

Udito il relatore Primo Xef. CECILIA ALTAVISTA e uditi i difensori presenti delle parti come da verbale;
Rilevato che dal sommario esame proprio della fase cautelare emergono vari profili di inammissibilità dei ricorso in relazione al difetto di giurisidizione di questo Tribunale, in relazione alla carenza di interesse dei ricorrenti e al tipo di azione proposta:
Considerato che il ricorso non a-pare pertanto assistito da sufficienti elmenti di fumus boni iuris;
considerato altresì che dall'atto impugnato non deriva per i ricorrenti alcun danno grave ed irreparabile;
Ritenuto che conseguentemente non sussistono gli estremi previsti dall'.art. 21 della Legge 6 dicembre 1971 n 1034;

P.Q.M.

Respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

MILANO, li 12 Novembre 2006